Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DISAI
DIPP – DIPP III

A
ALLEVATORI DI CAVALLI TROTTATORI
GESTORI DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE
ANACT
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
SOCIETÀ DI CORSE TROTTO
mediante pubblicazione sul sito web MASAF

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2025

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito, per brevità, MASAF) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e al rilascio del documento di identificazione (passaporto) quale Ente selezionatore autorizzato alla tenuta del Libro genealogico, ai sensi dell'art. 4 lettera b) della vigente normativa di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF "*Gestione e funzionamento dell'anagrafe*".

ADEMPIMENTI DELLA STAZIONE DI INSEMINAZIONE/MONTA/RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL MATERIALE SEMINALE IN ITALIA E DEGLI ALLEVATORI, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI NASCITA A DECORRERE DALL'ANNO 2025

1) **ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA STAZIONE DI INSEMINAZIONE/MONTA/RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL MATERIALE SEMINALE IN ITALIA (per brevità di seguito indicati come STAZIONI DI INSEMINAZIONE/MONTA O STAZIONI DI FECONDAZIONE)**

Le stazioni di fecondazione sopra citate devono, come già noto, utilizzare esclusivamente la procedura on line disponibile sul Portale SIAN "Operatori ippici" del MASAF **per la gestione degli atti fecondativi, seguendo le istruzioni disponibili sulla stessa procedura nonché pubblicate sul sito del MASAF e su quello dell'ANACT.**

Ad ogni buon fine si riassumono gli adempimenti e i relativi termini:

- per utilizzare un cavallo come stallone per la prima volta in Italia è necessario che sia inviato, **mediante PEC al MASAF e all'ANACT**, **nell'anno della stagione di monta e prima di adibire il cavallo alla riproduzione**, il modello di comunicazione di avvio all'attività riproduttiva (**allegato alla presente circolare**).

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.dipp@pec.masaf.gov.it

MASAF - DIPP III - Prot. Uscita N.0042594 del 30/01/2025

Si rammenta che per i cavalli esteri nati in Paesi extra UE è necessario che sia stato già rilasciato da parte del MASAF, su richiesta del proprietario, il parere favorevole di iscrizione al Libro genealogico come riproduttori in Italia;

- le Stazioni di monta devono, a partire dal 15 febbraio di ogni anno, utilizzare l'apposita procedura on line per inserire entro 30 giorni dalla data dell'inseminazione le fattrici fecondate. L'inserimento nella procedura non può avvenire oltre **il 31 dicembre della stagione riproduttiva;**
- **affinché i dati possano essere inseriti dalla stazione di inseminazione/monta nella procedura sopra citata, il veterinario fecondatore è tenuto, pertanto, ad inviare per PEC, entro il 30 novembre dell'anno di inseminazione, il CIF alla Stazione di inseminazione di riferimento (responsabile della gestione del materiale seminale dello stallone in Italia);**
- **l'inserimento sulla procedura dovrà avvenire sulla base dei dati riportati sul CIF redatto e firmato dal veterinario o da chi ha effettuato l'intervento fecondativo andato a buon fine;**
- qualora una fattrice venga inseminata da più stalloni, il veterinario fecondatore deve redigere e inviare alla stazione di fecondazione i certificati di ogni intervento fecondativo;
- **la Stazione di inseminazione di riferimento/responsabile della gestione del materiale seminale dello stallone in Italia dovrà inserire inoltre il CIF, esclusivamente in formato pdf, effettuando l'upload sulla procedura on line sopra citata entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.**

2) ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'ALLEVATORE PER L'INSERIMENTO ON LINE DELLA DENUNCIA DI NASCITA

a) PULEDRI NATI IN ITALIA

Le denunce di nascita devono essere comunicate mediante inserimento da parte degli stessi allevatori utilizzando esclusivamente la procedura on line disponibile sul Portale SIAN "Operatori ippici".

Come noto, sul sito istituzionale del MASAF e dell'ANACT sono pubblicate le istruzioni per accreditarsi al SIAN "Operatori ippici" (nel caso in cui non si sia ancora accreditati) e per l'inserimento delle denunce di nascita on line.

Al Portale si accede con lo SPID o con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In caso di persone giuridiche la procedura può essere avviata solo dal legale rappresentante che deve accedere al sistema tramite SPID utilizzando le proprie credenziali. **Non sono ammesse deleghe a terzi.**

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.dipp@pec.masaf.gov.it

MASAF - DIPP III - Prot. Uscita N.0042594 del 30/01/2025

L'allevatore deve attenersi alle istruzioni inerenti alle modalità operative per l'inserimento delle denunce di nascita.

Si precisa che dette istruzioni sono direttamente consultabili anche sulla stessa procedura di gestione on line.

In caso di mal funzionamento del sistema è necessario contattare il servizio di assistenza tecnica, all'uopo istituto dal MASAF, a cui gli utenti possono rivolgersi tramite:

- casella mail assistenzaippica@l3-sian.it. A tale proposito, tenuto conto degli errori di trascrizione effettuate dagli allevatori che lamentano di non riuscire a interloquire con l'assistenza informatica, **si precisa che la lettera che precede il numero 3 è una "elle" minuscola**;
- il seguente numero telefonico dedicato: 06.45444573;
- oppure contattare l'ANACT che fornirà supporto agli utenti.

b) PULEDRI NATI ALL'ESTERO

Nel caso di puledri nati all'estero che vengono importati al seguito della fattrice definitivamente importata entro il 30 settembre o al massimo entro il 30 novembre dell'anno di nascita del puledro, le denunce di nascita devono essere inviate, compilando l'apposito nuovo modello (allegato alla presente circolare), mediante PEC al MASAF all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it e all'ANACT all'indirizzo anactcertificati@pec.it.

In tali casi, non essendo possibile una gestione on line delle denunce di nascita, l'importo dovuto di € 96,00 dovrà essere versato mediante bonifico sull'IBAN IT 86L 0100003245348017253700 intestato al Tesoro dello Stato.

L'allevatore deve:

a) essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

   Gli allevatori che denunciano per la prima volta la nascita di un puledro devono, pertanto, procedere all'iscrizione mediante la procedura on line su "Operatori Ippici" dal menù "Cavalli-allevatori".

Si invita a prestare particolare attenzione ai termini di seguito indicati, poiché la data di presentazione della denuncia COINCIDE CON LA DATA DEL PAGAMENTO CON PAGOPA, con conseguente possibile applicazione di eventuali sanzioni in caso di ritardo nell'inserimento on line rispetto alla data di nascita del puledro.

Si riepilogano di seguito i termini di adempimento, ribadendo che il versamento degli importi deve essere effettuato sulla procedura on line tramite PAGOPA:

MASAF - DIPP III - Prot. Uscita N.0042594 del 30/01/2025

- ***denuncia inserita ENTRO 30 giorni*** dalla nascita del puledro l'allevatore deve versare l'importo di € 96,00, per ogni puledro di cui si denuncia (mediante inserimento on line) la nascita e di cui si chiede l'identificazione;
- ***denuncia di nascita DOPO 30 GIORNI MA NON OLTRE 60 GIORNI DALLA NASCITA*** l'allevatore deve versare l'importo onnicomprensivo di € 191,00 (€ 96,00 più sanzione di € 95,00), per ogni puledro di cui si denuncia (mediante inserimento on line) la nascita e di cui si chiede l'identificazione.

Si avvisa che se la denuncia viene inserita dopo 30 giorni ma entro 60 giorni, il puledro sarà d'ufficio automaticamente destinato come NON DPA dalla stessa procedura;

- ***denuncia di nascita OLTRE 60 GIORNI DALLA NASCITA non può più essere inserita on line né essere accettata dal MASAF o dall'ANACT in altra forma***.

  L'allevatore dovrà rivolgersi ad uno degli Organismi di rilascio, tra cui l'AIA (ARA competenti per territorio), di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF.

EMBRYO-TRANSFER

Nel caso di **EMBRYO - TRANSFER**, **l'allevatore** deve, contestualmente all'inserimento della denuncia on line, caricare a sistema in formato pdf il **Certificato di impianto embrionale (CIE).**

In caso di assenza del CIE il puledro non potrà essere identificato e, pertanto, la denuncia non potrà essere approvata dal competente Ufficio del MASAF né dall'ANACT, rimanendo in stato sospeso.

Per la regolarizzazione l'allevatore deve versare € 350,00 previsto per "*Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema."*

PRECISAZIONE SUL NOME DA ATTRIBUIRE AL PULEDRO:

Nella procedura per inserimento della denuncia di nascita prevista sulla piattaforma "Operatori Ippici" del MASAF, sono previsti gli appositi campi per le proposte del nome da assegnare al puledro che, per i nati nel 2024, **deve iniziare con la lettera** "**M**".

3) ADEMPIMENTI DELL'ALLEVATORE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI PULEDRI:

L'allevatore deve:

a) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal MASAF.
b) Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve fare richiesta del duplicato al MASAF al fine di regolarizzare la propria

MASAF - DIPP III - Prot. Uscita N.0042594 del 30/01/2025

posizione ai sensi della normativa di riferimento. **Il puledro non potrà essere identificato in assenza del passaporto della fattrice**;

c) al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, l'allevatore deve contattare il veterinario, il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del MASAF pubblicato anche sul sito dell'ANACT. Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore, la spesa relativa alla successiva visita identificativa da parte del veterinario sarà a carico dell'allevatore, poiché si renderà necessario uno specifico ulteriore incarico al veterinario per l'effettuazione dell'identificazione (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro. **In questo caso il versamento deve avvenire mediante bonifico**;

d) Far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezzati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente il passaporto della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro.

I puledri devono essere identificati, ai sensi della normativa di riferimento, entro 12 mesi dalla nascita. Si precisa che al fine di velocizzare il completamento della necessaria istruttoria è opportuno, comunque, che la maggior parte dell'attività identificativa possa essere effettuata dai veterinari entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia.

4) ADEMPIMENTI DELL'ALLEVATORE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DI ISCRIZIONE DEL PULEDRO AL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO

L'allevatore deve accertarsi che la stazione di inseminazione/monta abbia caricato il pdf del CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO (C.I.F.) sull'apposita procedura on line su "Operatori Ippici" del SIAN.

Dal 2024, infatti, il CIF non deve più essere inviato in originale dall'allevatore, ma è onere del titolare della stazione di inseminazione/monta inserirlo, come sopra indicato, sull'apposita procedura, a partire dalla data di inseminazione fino al termine massimo del 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

Una volta che il CIF è inserito sull'apposita procedura di "gestione delle inseminazioni/monte" l'allevatore lo vedrà sulla denuncia di nascita che ha inserito on line. Nel caso in cui il CIF non

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: aoo.dipp@pec.masaf.gov.it

MASAF - DIPP III - Prot. Uscita N.0042594 del 30/01/2025

fosse presente, è onere dell'allevatore sollecitare la stazione di inseminazione/monta, affinché quest'ultima inserisca on line il CIF entro il termine del 31 ottobre.

In caso di mancanza dell'inserimento del CIF sulla procedura on line, dopo il 31 ottobre dell'anno di nascita, il puledro potrà successivamente essere iscritto al Libro genealogico solo tramite istanza di "RICLASSIFICAZIONE" secondo le modalità di seguito indicate, previo rilascio del passaporto da parte di uno degli Organismi di rilascio, tra cui l'AIA (ARA competenti per territorio), di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF.

5) CONTROLLI DI IDENTITÀ PER L'ISCRIZIONE DEI PULEDRI NEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO

Il MASAF provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

a) non possono essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;

b) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., verrà avviata un'indagine d'ufficio.

Nel caso in cui si renda necessario procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori è previsto, al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra il versamento dei seguenti importi, come disposto con decreto direttoriale inerente agli importi dovuti.

- **€ 96,00** per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro;
- **€ 96,00** per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore ad esclusione dei casi di doppia copertura/inseminazione;
- **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore;

b) nel caso in cui non sia stato possibile determinare la genealogia del puledro, il MASAF restituirà su richiesta dell'allevatore, laddove già consegnato, l'originale del C.I.F. a seguito di apposita richiesta dell'allevatore. Quest'ultimo dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo passaporto ad uno degli organismi di rilascio di cui all'art.4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute.

MASAF - DIPP III - Prot. Uscita N.0042594 del 30/01/2025

6) **RICLASSIFICAZIONE DEI PULEDRI NATI 2024 PER SUCCESSIVA ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO**

a) RICLASSIFICAZIONE ENTRO 18 MESI DALLA NASCITA DEI PULEDRI GIÀ IDENTIFICATI DAL MASAF

Si tratta dei casi in cui il puledro è stato identificato dal MASAF ma quest'ultimo non ha potuto iscrivere il puledro al Libro genealogico poiché non è pervenuta la documentazione necessaria entro il 31 ottobre dell'anno di nascita.

In questo caso se l'allevatore intende chiedere la riclassificazione deve, innanzitutto, accertarsi che la Stazione di inseminazione/monta abbia caricato sull'apposita procedura il CIF, così a sistema risulterà la data di caricamento successiva al 31 ottobre dell'anno di nascita, con conseguente avviso dell'applicazione della sanzione prevista a carico dell'allevatore.

Effettuata detta verifica l'allevatore deve:

- inviare per PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it apposita istanza compilando il modello pubblicato sul sito del MASAF e dell'ANACT entro 18 mesi dalla data di nascita del puledro
- allegare:
  1) l'originale del passaporto rilasciato da uno degli Organismi di rilascio;
  2) la quietanza di versamento € 1.070,00 sull'IBAN IT 86L 0100003245348017253700 intestato al Tesoro dello Stato.

Il cavallo anche se destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà dichiarato d'ufficio NON DPA.

Il cavallo potrà partecipare a corse/manifestazioni ed essere utilizzato per l'attività riproduttiva.

Il MASAF si riserva di effettuare un test al fine della ricerca delle sostanze proibite prima dell'iscrizione del cavallo al Libro genealogico e del rilascio del nuovo passaporto.

b) RICLASSIFICAZIONE OLTRE 18 MESI DALLA NASCITA E NON OLTRE CINQUE ANNI DI ETÀ DEI PULEDRI GIÀ IDENTIFICATI

Superati 18 mesi e non oltre cinque anni di età, in caso di riclassificazione, previo rispetto degli adempimenti descritti alla lettera a), il cavallo potrà essere iscritto al Libro genealogico ma non potrà partecipare a corse. Potrà, al contrario, partecipare a manifestazioni equestri ed essere destinato all'attività riproduttiva.

c) RICLASSIFICAZIONE <u>ENTRO 18 MESI DALLA NASCITA DEI PULEDRI NON IDENTIFICATI DAL MASAF</u>

Si tratta dei casi in cui la denuncia di nascita non è stata inserita on line entro 30 e non oltre 60 giorni dall'evento e, pertanto, il puledro non è stato identificato dal MASAF.

In detti casi il puledro deve essere in possesso di un passaporto rilasciato da uno degli Organismi, diversi dal MASAF, di cui all'art. 4 del "Decreto del 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF" e, quindi, già identificato da quest'ultimo.

In questo caso se l'allevatore intende chiedere la riclassificazione deve, innanzitutto, accertarsi che la Stazione di inseminazione/monta abbia caricato sull'apposita procedura il CIF, così a sistema risulterà la data di caricamento successiva al 31 ottobre dell'anno di nascita, con conseguente avviso dell'applicazione della sanzione prevista a carico dell'allevatore.

Effettuata detta verifica l'allevatore deve:

- inviare per PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it apposita istanza compilando il modello pubblicato sul sito del MASAF e dell'ANACT entro 18 mesi dalla data di nascita del puledro
- allegare:
  3) originale del passaporto rilasciato da uno degli Organismi di rilascio;
  4) quietanza di versamento **di € 96,00 per l'identificazione e la diagnosi del DNA e di** € 1070,00 sull'IBAN IT 86L 0100003245348017253700 intestato al Tesoro dello Stato.

Il cavallo anche se destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà dichiarato d'ufficio NON DPA.

Si precisa che l'iscrizione al Libro genealogico e il rilascio del passaporto da parte del MASAF è subordinato all'accertamento dell'identità del puledro mediante diagnosi del DNA.

d) RICLASSIFICAZIONE <u>OLTRE 18 MESI DALLA NASCITA E NON OLTRE CINQUE ANNI DI ETA' DEI PULEDRI NON IDENTIFICATI</u>

Superati 18 mesi e non oltre cinque anni di età, fermo restando gli adempimenti sopra indicati, in caso di riclassificazione il cavallo potrà essere iscritto al Libro genealogico <u>ma non potrà partecipare a corse</u>. Potrà partecipare a manifestazioni equestri ed essere destinato all'attività riproduttiva.

7) **<u>ADEMPIMENTI DELL'ALLEVATORI PER IMPORTAZIONI DEFINITIVE E TEMPORANEE, ESPORTAZIONI TEMPORANEE E REIMPORTAZIONI DEFINITIVE</u>**

Come lo scorso anno si ribadisce che gli allevatori devono effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDN, l'iscrizione in quest'ultima dei cavalli importati o scambiati

tra paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute per la registrazione di questa tipologia di informazione.

Per quanto riguarda la gestione delle attività inerenti alla movimentazione, all'iscrizione delle fattrici estere e dei puledri al Libro genealogico si riepilogano di seguito le modalità operative da osservare:

A) FATTRICI TEMPORANEAMENTE ESPORTATE PER INSEMINAZIONE ALL'ESTERO

Come previsto dall'art. 7, comma 1 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano (D.M. 77131 del 24/10/2017) le fattrici iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano possono essere temporaneamente trasferite in altri Paesi, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, per essere inseminate purché rientrino in Italia entro il 31 dicembre dello stesso anno della stagione di monta.

Per trasferire una fattrice all'estero per farla inseminare, il proprietario deve chiedere al MASAF il rilascio del certificato di esportazione temporanea che per l'attività riproduttiva è valido fino al 31 dicembre dello stesso anno; sull'apposito modello deve essere indicato il nome dello stallone dal quale si intende far inseminare all'estero la fattrice.

Quanto sopra premesso, si precisa che se l'esportazione temporanea della fattrice non dovesse risultare registrata nella banca dati del MASAF, poiché non è stata richiesta l'emissione del certificato di esportazione temporanea oppure la fattrice non dovesse rientrare in Italia nei termini previsti, i suoi puledri nati o concepiti all'estero non potranno in alcun caso essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano (art. 7 Norme Tecniche).

Si rammenta che nel caso in cui la fattrice sia trasferita in Paesi extra UE, per essere inseminata da uno stallone nato in detti Paesi, deve essere stata presentata preventivamente la richiesta di "*Valutazione in ordine ai requisiti…*" dello stallone, come previsto dall'art. 2 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico.

Per essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, infatti, i puledri delle fattrici di cui trattasi, concepiti all'estero, devono essere figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso dei requisiti previsti.

Per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione al Libro genealogico del puledro concepito all'estero, l'allevatore deve:

- **inserire la denuncia di nascita sulla procedura on line;**
- **s**ulla procedura on line deve essere valorizzato l'apposito campo "*fattrice inseminata all'estero*";
- **inviare il certificato di intervento fecondativo estero (CIF) mediante PEC all'ANACT, all'indirizzo anactcertificati@pec.it, entro il 31 ottobre dell'anno anno di nascita del puledro.**

B) <u>FATTRICI ESTERE DA IMPORTARE O DA REIMPORTARE DEFINITIVAMENTE CON PULEDRO NATO ALL'ESTERO</u>

Per l'importazione definitiva della fattrice è necessario <u>inviare istanza per PEC al MASAF, **entro il 30 settembre o al massimo** entro il 30 novembre dell'anno di nascita del puledro, compilata sull'apposito modello scaricabile dal sito MASAF, al quale deve essere allegata la documentazione indicata sullo stesso tra cui</u>:

- copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) attestante la data di registrazione dell'arrivo della fattrice in Italia. **Il MASAF, infatti, non è competente per le movimentazioni che è onere, come noto, del proprietario registrare su VETINFO;**
- copia del TRACES attestante la movimentazione dall'estero verso l'Italia
- tutto quanto indicato sullo stesso modello.

Si precisa che l'istanza di importazione definitiva deve essere inviata quando la fattrice è già entrata in Italia per evitare di incaricare inutilmente il veterinario.

È necessario, inoltre, che il proprietario importatore sia iscritto all'Albo allevatori (di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni di cui, da ultimo, al D.M. 77131 del 24/10/2017).

Il proprietario della fattrice, pertanto, laddove non già iscritto, deve inviare la richiesta di iscrizione all'Albo allevatori in allegato a quella di importazione definitiva.

<u>Nel caso in cui il proprietario sia estero deve essere in possesso di codice fiscale rilasciato in Italia dall'Agenzia delle entrate e del domicilio fiscale</u>.

I puledri nati all'estero da fattrici estere da importare definitivamente, in possesso dei requisiti di iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano ai sensi delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, **devono entrare in Italia al seguito della madre <u>entro il 30 settembre o al massimo entro il 30 novembre dell'anno di nascita del puledro</u>**, anche per consentire i necessari controlli identificativi.

Si rammenta che l'allevatore deve essere già necessariamente proprietario della fattrice prima della nascita del puledro. In caso contrario il puledro, ai sensi della normativa di riferimento, non potrebbe essere iscritto al Libro genealogico.

L'art. 7, comma 2 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, prevede infatti che "…omissis…*le fattrici possono essere importate definitivamente per essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano anche se gravide e con al seguito l'ultimo loro prodotto purché siano state acquistate prima della nascita del foal al seguito*".

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma - PEC: <u>aoo.dipp@pec.masaf.gov.it</u>

Sul certificato di esportazione deve essere indicato il corretto nominativo del proprietario della fattrice che deve corrispondere al nominativo dell'allevatore del puledro in Italia. Il proprietario della fattrice deve, pertanto, aver cura di verificare l'esattezza dei dati del proprietario/allevatore in Italia riportati sul certificato e nel caso di errori chiedere la rettifica all'Autorità estera emittente, prima dell'invio della documentazione al MASAF.

Per la verifica della decorrenza della proprietà della fattrice la data dovrà essere indicata sul certificato di esportazione definitiva emesso dal Paese estero di origine o di provenienza.

Qualora non fosse indicata è necessario allegare alla documentazione per l'importazione definitiva lo storico dei passaggi di proprietà estratto dalla banca dati ufficiale del Paese estero di origine o di provenienza, titolare del Libro genealogico ufficialmente riconosciuto.

Nel caso di fattrici extra UE, di cui è necessario verificare il possesso dei requisiti, con redo al seguito oppure gravide la documentazione di cui sopra, attestante la proprietà, deve essere già allegata al modello di "*Valutazione in ordine ai requisiti di iscrizione"*. È chiaro che se la fattrice non risultasse già di proprietà dell'allevatore prima della nascita del puledro non si darà seguito alla valutazione dei requisiti.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme Tecniche del Disciplinare, dette fattrici devono essere figlie di stalloni già ammessi all'attività riproduttiva in Italia e, dunque, con figli già iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

Si precisa, inoltre, che i puledri "…omissis…*potranno essere iscritti al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano purché non già iscritti ad altro libro genealogico e siano figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso del requisito previsto all'art. 2 delle presenti Norme Tecniche*".

Per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione al Libro genealogico del puledro concepito all'estero, l'allevatore deve inviare, entro il 30 settembre o al massimo entro il 30 novembre dell'anno di nascita del puledro:

- **denuncia di nascita, compilando il nuovo modello (allegato alla presente circolare) mediante PEC al MASAF all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it e, contestualmente, all'ANACT all'indirizzo anactcertificati@pec.it.**

Al modello deve essere allegata la seguente documentazione:

- **copia del certificato di intervento fecondativo (CIF) avvenuto all'estero, rilasciato dal competente Organismo estero;**
- quietanza del versamento dell'importo dovuto di **€ 96,00,** tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con specifica della causale di versamento, anno di nascita puledro e nome della fattrice; sulla quietanza deve risultare il **visto di esecuzione** da parte dell'Istituto cassiere. Nel caso in cui il

versamento sia effettuato utilizzando l'home banking, nella quietanza inviata a questa Amministrazione dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito con l'indicazione del relativo **numero definitivo** di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN) e della **data di riscossione;**

- **"scheda del registro stalla" scaricata da VETINFO e il TRACES attestanti l'entrata della fattrice con il puledro al seguito in Italia;**
- **copia del documento**, in corso di validità, del sottoscrittore (DPR 445/2000, art. 38 co. 3).

C) FATTRICI ESTERE DA IMPORTARE TEMPORANEAMENTE IN ITALIA PER LA STAGIONE DI INSEMINAZIONE/MONTA

Si fa presente che se una fattrice estera viene importata temporaneamente in Italia per essere inseminata e ritorni nel Paese di origine o di provenienza, nel caso in cui sia successivamente importata definitivamente per l'iscrizione del puledro nato all'estero ma concepito in Italia dovranno essere allegati all'istanza di importazione definitiva:

- la copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) attestante l'ingresso della fattrice in Italia. **Il MASAF, infatti, non è competente per le movimentazioni che è onere, come noto, del proprietario registrare su VETINFO;**
- il TRACES attestante la movimentazione dall'estero verso l'Italia.

Sul modello di denuncia di nascita, che dovrà essere inviato per PEC all'ANACT, dovrà essere barrato l'apposito campo "*fattrice inseminata in Italia*".

Deve essere inviato, inoltre, l'originale del certificato di intervento fecondativo (CIF) rilasciato in Italia.

Fermo restando che la fattrice deve essere importata entro il 30 novembre dell'anno di nascita del primo puledro per consentire i necessari controlli identificativi e la conclusione del procedimento di importazione definitiva, si fa presente che per il puledro già nato e importato al seguito della fattrice, qualora per vari motivi, non dipendenti dall'operato dell'allevatore, il procedimento di importazione della fattrice si concluda entro 31 dicembre del medesimo anno, il puledro può essere identificato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di nascita dello stesso, previa conclusione entro il 31 dicembre dell'istruttoria della definitiva importazione della fattrice.

8) REGISTRAZIONE DEI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, **in particolare in questa sede, le fattrici**. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al MASAF (es. nascite, decessi, ecc.).

Si invita, pertanto, tutti gli allevatori prima della nascita del puledro a verificare sulla "Piattaforma operatori ippici", alla quale tutti devono essere accreditati, la corretta intestazione della fattrice e che siano stati sciolti eventuali contratti di affitto stipulati in precedenza per la carriera di corse.

Si rammenta che i passaggi di proprietà devono essere registrato mediante la procedura on line su "Operatori Ippici". Solo se in comproprietà devono essere inviati mediante PEC al MASAF.

Se la cessione non viene inserita on line prima della nascita del puledro la titolarità della fattrice decorrerà dalla data di inserimento e, conseguentemente, la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del MASAF proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Non è ammessa, pertanto, alcuna retrodatazione dei passaggi di proprietà.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. L'eventuale presentazione di un passaggio di proprietà di una fattrice, in corso di iscrizione del proprietario alla lista pagamenti insoddisfatti, non rende possibile la registrazione in banca dati del passaggio di proprietà. **In caso di successiva cancellazione dalla lista, la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente potrà decorrere solo dalla data di cancellazione da detta lista del proprietario precedentemente iscritto. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore**. Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del MASAF al momento della nascita.

Si rammenta che in caso di embryo-transfer non è più necessario che la fattrice ricevente appartenga allo stesso proprietario della donatrice.

Si sottolinea che ai fini del rilascio del passaporto la fattrice ricevente deve risultare in BDN nello stesso codice aziendale (stalla) indicato nella denuncia di nascita come luogo di ubicazione del puledro alla data di nascita.

Si ricorda, infine, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del MASAF, nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

9) EMISSIONE DEL PASSAPORTO

Al termine dell'istruttoria il MASAF procede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e all'emissione del passaporto.

Si precisa che, come previsto dalla normativa comunitaria e dal D.M. del Ministero della Salute 30 settembre 2021, il MASAF assegnerà il codice UELN al momento della prima identificazione del puledro.

Come noto, dal 2023 l'attribuzione del codice UELN non coincide più con l'iscrizione del puledro al Libro genealogico di riferimento, ma individua l'Organismo di rilascio che ha effettuato la prima identificazione del puledro.

Detto codice costituisce, inoltre, il riferimento univoco per il trasferimento dei dati in BDN e il riferimento per qualsiasi accesso alle basi dati informatizzate affinché il proprietario effettui gli adempimenti necessari sul sistema VETINFO.

L'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano avverrà con il rilascio da parte del MASAF del passaporto previa attribuzione del relativo numero.

L'allevatore deve verificare la correttezza dei dati riportati sul passaporto; il Decreto direttoriale relativo agli importi dovuti ha fissato in € 64,00 la cifra da versare nel caso in cui le eventuali difformità (nome cavallo, sesso, data di nascita, dati segnaletici, allevatore, ecc.) siano comunicate oltre 40 giorni dal ricevimento del documento di cui trattasi.

10) **REGOLE GENERALI**

Si rammenta, infine, che il decreto degli importi dovuti prevede, altresì, il versamento di € 350,00 in caso di "*Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema*".

Il Dirigente
Germano Di Corinto
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Germano Di
Corinto
MASAF
30.01.2025
13:56:35
GMT+02:00

All. citati